



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 maggio 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2011

1. Ricorso D'AMBROSIO Pierino

avverso la regolarità dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del Comitato Regionale Veneto tenutasi in data 16.10.2010

RESPINTO

2. Ricorso F.C. CANAVESE s.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011, inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, Sig. Ferraris Francesco, in violazione dell'art. 85, lett. C, par. V, NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, NOIF – note nn. 6560/1042p10-11/SP/blr e 6526/1026p10-11/SP/blr del 16.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 70/CDN del 29.3.2011)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA** dichiara **ESTINTO** il procedimento

3. ATTO DI INTERVENTO INAMMISSIBILE FALLIMENTO F.C. CATANZARO S.P.A

nel ricorso della Procura Federale avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla società Pomezia S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 1, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 4 C.G.S., ascritta con nota di deferimento n. 6600/901pf/10-11/SP/blr del 21.3.2011 al Sig. Maurizio Schiavon, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società (Delibera della Commissione Disciplinare

4. Ricorso PROCURA FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla società Pomezia S.r.l. ai sensi dell'art. 4, comma 1, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 4 C.G.S., ascritta con nota di deferimento n. 6600/901pf/10-11/SP/blp del 21.3.2011 al Sig. Maurizio Schiavon, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)

5. Ricorso POMEZIA s.r.l.

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla reclamante ai sensi dell'art. 4, comma 1, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al Sig. Maurizio Schiavon, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società Pomezia S.r.l. - nota n. 6600/901pf/10-11/SP/blp del 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)

6. Ricorso Sig. SCHIAVON Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Pomezia S.r.l.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 18 e ammenda di € 20.000,00, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 4 C.G.S. - nota n. 6600/901pf/10-11/SP/blp del 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)

7. Ricorso JUVENTUS F.C. S.p.A.

ex artt. 23 cod. civ. e 9.15 Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, tendente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento della delibera di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15.4.2011.

8. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.

ex artt. 23 cod. civ. e 9.15 Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, tendente

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4), 5) e 6):

- accoglie il ricorso della Procura Federale, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge alla Società Pomezia s.r.l. la sanzione della retrocessione all'ultimo posto classifica del Campionato in corso.
- respinge gli appelli del Pomezia s.r.l. e del signor Maurizio Schiavon.

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 7), 8), 9), 10) e 11) li **RESPINGE**.

ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento della delibera di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15.4.2011.

9. Ricorso A.C. MILAN S.p.A.

ex artt. 23 cod. civ. e 9.15 Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, tendente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento della delibera di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15.4.2011.

10. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.p.A.

ex artt. 23 cod. civ. e 9.15 Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, tendente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento della delibera di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15.4.2011.

11. Ricorso A.S. ROMA

ex artt. 23 cod. civ. e 9.15 Statuto-Regolamento Lega Nazionale Professionisti Serie A, tendente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e l'annullamento della delibera di cui al punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 15.4.2011.

12. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Benigni Roberto, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. e della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., dalle violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 7321/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011, dell'art. 85, lett. B) paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2 N.O.I.F. per non aver provveduto al 14.2.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi ai mesi luglio, agosto, settembre 2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 79/CDN del 18.4.2011)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge al signor Benigni Roberto la sanzione della inibizione per mesi 1 e alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.